

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

## "MAIGRET & MAGRITTE"

### DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

#### Articolo 1.

E' costituita, ai sensi delle Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della Legge regionale del Piemonte n. 7 del 7 febbraio 2006, l'Associazione di promozione sociale denominata "Maigret & Magritte", che persegue il fine esclusivo della utilità e solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

#### Articolo 2.

L'Associazione ha sede nel comune di Torino, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello Statuto. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Per il perseguimento delle proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente in materia. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

#### Articolo 3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### OGGETTO

#### Articolo 4.

La **Maigret & Magritte** è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà ed utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con attività non occasionali ed ha per scopo di promuovere, praticare, diffondere attività artistiche, culturali, turistiche, ricreative nonché servizi ad esse connessi, per contribuire alla crescita artistica, culturale e civile dei propri soci e di terzi, con particolare riferimento al mondo del teatro, del cinema, della musica, delle arti figurative e della letteratura.



1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, psichica e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- Organizzare, promuovere, gestire attività negli ambiti sopra indicati, attraverso incontri, manifestazioni artistiche e culturali, laboratori, seminari, percorsi formativi. A supporto delle attività dell'associazione potranno essere realizzate: biblioteca, videoteca e tutto quanto verrà ritenuto utile per le finalità dell'associazione;
- Offrire spazi di incontro ai propri soci, ad altre associazioni e a singoli, italiani e stranieri, che condividano tali finalità;
- Promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nonché la cooperazione con enti e associazioni che condividano le finalità dell'associazione;
- Elaborare progetti per diffondere la cultura teatrale, cinematografica, musicale, figurativa, letteraria nel territorio e nelle scuole anche attraverso manifestazioni, rassegne, spettacoli dal vivo;
- Promuovere e gestire attività formative, di qualificazione e perfezionamento rivolte ai propri soci e a terzi, riconducibili alle finalità dell'associazione;
- Promuovere e realizzare attività di ricerca e di sperimentazione in ambito artistico e culturale.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. 383/2000, sempre nel rispetto di leggi e regolamenti;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate (come feste, sottoscrizioni anche a premi) al fine di autofinanziarsi; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, o di collaborazioni, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## **SOCI**

### **Articolo 5.**

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere

di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide con motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

#### **Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.

#### **Soci Ordinari**

Sono soci ordinari coloro che si sono associati in tempi successivi, e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.

#### **Soci Onorari**

Sono soci onorari coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa.

#### **Articolo 6.**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad accedere alle cariche associative, a prendere visione di tutti gli atti deliberati.

#### **Articolo 7.**

La qualità di socio si perde per:

- **Decesso.**
- **Mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.


Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **RISORSE ECONOMICHE**

#### **Articolo 8.**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta, anche per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;



- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative, anche promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, iniziative, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, corrispondano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti dall'esercizio di attività turistiche e ricettive per i propri associati, svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del dettato dalla Legge Nazionale n. 383 del 2000 e legge Regionale del Piemonte n. 7 del 2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. Pertanto gli stessi saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci,
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice-presidente;
- e) Il Revisore unico, ove nominato;
- f) Il Garante, ove nominato.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate sostenute.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 10.**

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 1 (uno) associato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione spedita agli associati, o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, ha diritto di informazione e di controllo ai sensi di Legge, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti economico-finanziari, e registri dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Assemblea ordinaria**

#### **Art. 11.**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno degli associati presenti.


L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico-finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- nomina tra i componenti del Consiglio direttivo il Presidente ed il Vice Presidente;
- approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- nomina il Revisore Unico;
- nomina il Garante;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.





## **Assemblea straordinaria**

### **Art. 12.**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 13.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente ed il Vice Presidente. L'Assemblea elegge, determinando di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nominando il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria in merito all'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, non di competenza dell'assemblea dei soci;
- l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

### **Articolo 14.**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, il tesoriere. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **Articolo 15.**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### **Articolo 16.**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera da consegnare a mano, o a mezzo fax, o per posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 17.**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Vice Presidente dell'Associazione, o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **Articolo 18.**

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione. Tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

#### **Articolo 19.**


Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, a lui spetta il potere di firma dell'Associazione ed eventualmente per delega al Vice Presidente. Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci e assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, ad eccezione dei limiti posti all'atto della nomina, e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.



Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

## **REVISORE E GARANTE**

### **Articolo 20.**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Revisore Unico dell'Associazione. Il revisore è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Revisore ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Revisore potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso del Revisore, se esterno all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

### **Articolo 21.**

Se nominato dall'Assemblea, il Garante viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Il Garante ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

### **Articolo 22.**

Le cariche di Consigliere, Revisore e Garante sono incompatibili tra di loro.

## **ESERCIZIO SOCIALE**

### **Articolo 23.**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **SCIoglimento**

### **Articolo 24.**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell'atto di scioglimento ad altre associazioni di promozione sociale, aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi dell'Associazione.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 25.**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Torino, 18 Dicembre 2014

*Stello Francelli*  
*Simone Franco*  
*F. Popolano*

*[Signature]*  
*Laura Maria Pirelli*  
*[Signature]*  
*[Signature]*